



## LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A

COMUNICATO UFFICIALE N. 131 DEL 23 gennaio 2015

### A) RISULTATI DI GARE

Si rendono noti i risultati delle gare sotto indicate con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni in esito all'esame della posizione dei calciatori che vi hanno preso parte:

#### 1) TIM CUP

#### Gare del 13-14-15-20-21-22 gennaio 2015 - Ottavi di finale

Fiorentina-Atalanta 3-1  
Internazionale-Sampdoria 2-0  
Juventus-Hellas Verona 6-1  
Milan-Sassuolo 2-1  
Napoli-Udinese 7-6 dopo calci di rigore  
Parma-Cagliari 2-1  
Roma-Empoli 2-1 dopo tempi supplementari  
Torino-Lazio 1-3

### B) DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo dott. Gianpaolo Tosel, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Eugenio Tenneriello, nel corso della riunione del 23 gennaio 2015, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:

131/358



" " " N. **53**

## 1) **TIM CUP**

### **Gara soc. SAMPDORIA – soc. BRESCIA del 4 dicembre 2014**

*Il Giudice sportivo,*

letta la rituale relazione dei collaboratori della Procura federale nella quale, tra l'altro, si riferisce che, al 38° del secondo tempo, circa 200 sostenitori della squadra bresciana, tra i circa 300 collocati nel settore denominato "Settore Ospiti Nord", indirizzavano ripetutamente all'allenatore blucerchiato Sinisa Mihajlovic, nel momento in cui veniva allontanato dal recinto di giuoco, l'insultante coro "zingaro, serbo di m...", inequivocabilmente espressivo di "discriminazione per motivi di nazionalità" ex art. 11 n. 1 CGS;

valutata la rilevanza disciplinare di tale comportamento ex 11, n. 3 CGS per sua "dimensione" e la sua "reale percettibilità", come attestato dai collaboratori della Procura federale opportunamente posizionatisi in corrispondenza del "Settore Nord" e della zona centrale dello stadio;

rilevato che per la società bresciana trattasi della "prima violazione" in materia di comportamenti discriminatori dei propri sostenitori, questo Giudice ritiene equo quantificare la consequenziale sanzione nel minimo edittale in riferimento al settore dello stadio bresciano denominato "Curva Nord", ove è solita collocarsi la quasi totalità dei responsabili del coro in questione, come accertato dai Collaboratori della Procura federale nel supplemento istruttorio richiesto da questo ufficio (CU 94 del 5 dicembre 2014), disponendo la sospensione dell'esecuzione di tale sanzione alle condizioni di cui all'art. 16, nn. 2 bis e 3 CGS;

*P.Q.M.*

delibera di sanzionare la soc. **Brescia** con l'obbligo di disputare una gara con il settore denominato "Curva Nord" privo di spettatori, disponendo che l'esecuzione di tale sanzione sia sospesa per un periodo di un anno con l'avvertenza che, se durante tale periodo sarà commessa analoga violazione, la sospensione sarà revocata e la sanzione sarà aggiunta a quella comminata per la nuova violazione.

### **Gare del 13-14-15-20-21-22 gennaio 2015 - Ottavi di finale**

In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono, con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni, in attesa del ricevimento degli elenchi di gara:

#### a) **SOCIETA'**

*Il Giudice sportivo,*

premesso che in occasione delle gare disputate nel corso degli ottavi di finale sostenitori delle Società **Hellas Verona, Internazionale, Juventus, Milan, Napoli e Torino** hanno, in violazione della normativa di cui all'art. 12 comma 3 CGS, introdotto nell'impianto sportivo ed utilizzato

esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);

considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all'art. 13, comma 1. lett. a) b) ed e) CGS, con efficacia esimente,

### **delibera**

di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.

\* \* \* \* \*

Ammenda di € 15.000,00 : alla Soc. **ROMA** per avere suoi sostenitori, al 27° del primo tempo, intonato un coro insultante per motivi di origine territoriale, per avere inoltre sui sostenitori, nel proprio settore, fatto esplodere alcuni petardi ed accesso numerosi fumogeni; sanzione attenuata ex art. 14 in relazione all'art. 13 comma 1 lett. b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza.

Ammenda di € 10.000,00 : alla Soc. **JUVENTUS** per avere suoi sostenitori, al 26° del secondo tempo, intonato un coro insultante per motivi di origine territoriale; sanzione attenuata ex art. 13, comma 1 lett. a) e b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza.

### **b) CALCIATORI**

#### **CALCIATORI ESPULSI**

##### **SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA**

**SIGNORELLI Franco** (Empoli): per avere, al termine della gara, al rientro negli spogliatoi, rivolto all'Arbitro un'espressione ingiuriosa.

##### **SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA**

**ALONSO MENDOZA Marcos** (Fiorentina): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

**KRSTICIC Nenad** (Sampdoria): per avere commesso un intervento falloso su un avversario in possesso di una chiara occasione da rete.

**PADELLI Daniele** (Torino): per avere commesso un intervento falloso su un avversario in possesso di una chiara occasione da rete.

**WIDMER Silvan Dominic** (Udinese): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

**WSZOLEK Pawel** (Sampdoria): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

## CALCIATORI NON ESPULSI

### PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA

#### AMMONIZIONE

#### PRIMA SANZIONE

**PODOLSKI Lukas Josef** (Internazionale)

**THEREAU Cyril** (Udinese)

**VECINO FALERO Matias** (Empoli)

### PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO

#### AMMONIZIONE

#### PRIMA SANZIONE

**ANDREOLLI Marco** (Internazionale)

**ANTEI Luca** (Sassuolo)

**ANTUNES DA SILVA Gabriel Moises** (Udinese)

**BARELLA Nicolo** (Cagliari)

**BASELLI Daniele** (Atalanta)

**BIANCHETTI Matteo** (Empoli)

**BIAVA Giuseppe** (Atalanta)

**BIONDINI Davide** (Sassuolo)

**BOAKYE YIADOM Richmond** (Atalanta)

**CANNAVARO Paolo** (Sassuolo)

**CAVANDA Luis Pedro** (Lazio)

**DA SILVA DALBELO Felipe Dias** (Parma)

**DE OLIVEIRA Amauri** (Torino)

**FRELLO FILHO Jorge Luiz** (Napoli)

**GASTALDELLO Daniele** (Sampdoria)

**GAZZI Alessandro Carl** (Torino)

**GONZALEZ HERNANDEZ Alejandro** (Cagliari)

**HALLBERG Melker** (Udinese)

**HEURTAUX Thomas** (Udinese)

**LAXALT SUAREZ Diego Sebastian** (Empoli)

**MARIGA Mcdonald** (Parma)

**MARTINEZ MENCIA Josef Alexander** (Torino)

**MESTO Giandomenico** (Napoli)

**MIGUEL DA SILVA Anderson** (Hellas Verona)

**MISSIROLI Simone** (Sassuolo)

**MURRU Nicola** (Cagliari)

**RODRIGUEZ PEREZ Guillermo** (Hellas Verona)

**ROMAGNOLI Alessio** (Sampdoria)

**SCALONI Lionel** (Atalanta)

**STRINIC Ivan** (Napoli)

**YANGA MBIWA Mapou Nzapali** (Roma)

**ZAPATA VALENCIA Cristian** (Milan)

**ZIELINSKI Piotr Sebastian** (Empoli)

**PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO**

**AMMONIZIONE ED AMMENDA DI € 1.500,00 (PRIMA SANZIONE)**

**GOMEZ Alejandro Dario** (Atalanta): per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in area di rigore avversaria.

**SHAQIRI Xherdan** (Internazionale): per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in area di rigore avversaria.

**c) ALLENATORI**

**AMMONIZIONE CON DIFFIDA**

**COLANTUONO Stefano** (Atalanta): per avere, al 20° del primo tempo, contestato platealmente una decisione arbitrale.

Il Giudice Sportivo: *dott. Gianpaolo Tosel*

" " "

---

Gli importi delle ammende comprese quelle irrogate ai tesserati di cui al presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società.

PUBBLICATO IN MILANO IL 23 GENNAIO 2015

IL PRESIDENTE  
*Maurizio Beretta*